

## FASCE DI RISPETTO AUTOSTRADALI

---

### DEFINIZIONI

<b>Fascia di rispetto</b>	Striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili (art. 3, primo comma, punto 22, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285).
<b>Confine stradale</b>	limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine stradale è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea (art. 3, primo comma, punto 10, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285).
<b>Centro abitato</b>	<p>insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, art. 3, primo comma, punto 8). La delimitazione del centro abitato viene definito da ogni Comune, mediante propria Delibera (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, art. 4) Ai sensi della Circolare n. 6709 del 29.12.1997 del Ministero dei Lavori Pubblici <u>la delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione</u>, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, è comunque subordinato alla caratteristica principale di "<u>raggruppamento continuo</u>". Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: "strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico" con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc.</p> <p>I tratti di strade che si trovano all'interno dei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 aventi origine e/o destinazione all'esterno degli stessi centri, e che posseggono le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sono prive di intersezioni a raso;</li><li>- sono prive di accessi privati;</li><li>- siano dotate di passaggi pedonali protetti o, in mancanza di tali elementi, sono vietate alla circolazione dei pedoni;</li></ul> <p>Non costituiscono attraversamenti di centro abitato ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e pertanto conservano la classificazione di strada extraurbana. In tali circostanze il centro abitato ha inizio in corrispondenza dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana.</p>

## LE TRATTE GESTITE DALLA SOCIETA'

La rete gestita dalla Società, con la relativa classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 è riportata nella tabella di seguito:

Tratta	COMPETENZA		CLASSIFICAZIONE DELLA STRADA
	da	a	
A7 Milano-Serravalle	Piazza Maggi	casello di Serravalle Scrvia	A - AUTOSTRADA
Raccordo Bereguardo-Pavia	casello di Bereguardo	Tangenziale di Pavia	B - EXTRAURBANA PRINCIPALE
Tangenziale di Pavia	Interconnessione con Sp35	Interconnessione con Sp35	B - EXTRAURBANA PRINCIPALE
A50 Tangenziale Ovest di Milano	Interconnessione con A8	Interconnessione con A1 Mi-Bo	A - AUTOSTRADA
Raccordo Molino - Dorino	Sp ex SS11	Collegamento SS11 - Autostrada dei Laghi	B - EXTRAURBANA PRINCIPALE
Collegamento SS11 - Autostrada dei Laghi	Raccordo Molino - Dorino	A8 Mi-Gallarate	B - EXTRAURBANA PRINCIPALE
A51 Tangenziale Est di Milano	inizio A1 Mi-Bo	inizio SP342dir	A - AUTOSTRADA
Variante alla SP11 "Antica di Cassano"	svincolo con A51	svincolo Intermodale Ovest	B - EXTRAURBANA PRINCIPALE <i>(in fase di appalto)</i>
A52 Tangenziale Nord di Milano	Interconnessione con A50	Interconnessione con SS35	A - AUTOSTRADA
Riqualifica della SP 46 Rho-Monza - viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 lotti 1 e 2	A52/SS35	scavalco FNM	A - AUTOSTRADA <i>(in costruzione)</i>

Si precisa che con D.Lgs 461/1999 la rete autostradale ed raccordo autostradale Pavia-Bereguardo sono stati individuati nella rete autostradale/stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del D.Lgs. 112/1998.

Si riportano di seguito le norme alle quali attenersi in occasione di previste edificazioni in area di pertinenza autostradale e stradale.

### FASCIA DI RISPETTO IN RETTILINEO FUORI DEI CENTRI ABITATI

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade a distanza dal confine stradale inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni ed in ogni caso a **3.00 ml**;

- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade edificazioni di qualsiasi tipo e materiale. La distanza dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
- **60,00 m** per le strade di tipo **A**
  - **40,00 m** per le strade di tipo **B**

Solamente nel caso in cui, all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, vi sia la possibilità di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le stesse distanze si riducono a:

- **30,00 m** per le strade di tipo **A**
- **20,00 m** per le strade di tipo **B**

#### **Muri di cinta**

Limitatamente alla costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a:

- **5,00 m** per le strade di tipo **A**
- **5,00 m** per le strade di tipo **B**

- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. La norma non si applica alle colture esistenti.

#### **alberi**

La distanza dal confine stradale da rispettare non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascuna essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a **6,00 mt.**

#### **siepi e recinzioni fino ad altezza di 1,00 ml sul terreno**

La distanza dal confine stradale per le siepi non può essere inferiore a **1,00 ml.** Tale distanza si applica anche per le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

#### **siepi e recinzioni con altezza oltre 1.00 mt sul terreno**


La distanza dal confine per le siepi non può essere inferiore a **3,00 ml.** Tale distanza si applica anche per le recinzioni sia di altezza superiore ad 1,00 ml sia per quelle di altezza inferiore se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

### **FASCE DI RISPETTO IN CURVA FUORI DEI CENTRI ABITATI**

All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

All'interno delle curve la fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito è determinata in relazione all'ampiezza della curvatura:

- a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 ml si osservano le fasce di rispetto con i criteri dettati all'art.26 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
- b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 ml, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà antistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'art.26 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) nel caso in cui tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda (*come da schema*).



#### **FASCE DI RISPETTO IN CORRISPONDENZA DEGLI SVINCOLI**

In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

#### **FASCIA DI RISPETTO NEI CENTRI ABITATI**

Le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a:

- 30,00 m per le strade di tipo A

In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

#### **Muri di cinta**

Le distanze da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade non possono essere inferiori a:

- 3,00 m per le strade di tipo A

#### **DISTANZA MINIMA A PROTEZIONE DEL NASTRO AUTOSTRADALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NON COSTITUENTI EDIFICAZIONE**

La distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti edificazione, come parcheggi scoperti (sempreché non comportino la costruzione di edifici), le sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nell'arteria principale, non può essere inferiore a 30,00 m.

La posa di sottoservizi e sovra-attraaversamenti è concessa previa istanza di convenzionamento da presentare alla concessionaria ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (art.25-28) e del relativo Regolamento

di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 -art. 66-67) e previa approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

### **DISTANZA DI SICUREZZA**

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 la distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico della scrivente concessionaria e dei vigili del fuoco. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

### **CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE**

Ai sensi dell'art. 372 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), comma 1 sulle autostrade e nelle zone ad esse adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione.

### **ULTERIORI PRESCRIZIONI**

La Società si riserva di esprimere, caso per caso, ulteriori prescrizioni in considerazione della natura dell'intervento che si intende realizzare per ragioni di sicurezza e fluidità della circolazione ed in considerazioni di pianificati/programmati interventi di ampliamento dell'autostrada e opere connesse.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

---

D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.

D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.

Circolare ANAS prot. 86754 del 16.06.2011

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n.6709/97

Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione 4 del 4.02.2014 n.485

Sentenze: Cass. n 14007/22; Cass. 15519/2001; Cass. 8685/2001; Cass. Stato: sez. V, sent. n. 794/93, 795/93, n. 796/93; Cassazione Civile: III, 21.02.2013 n.4346; II, 3.11.2010, n.22422, I, 16.10.2014 n.2656, II, 30.03.201 n.7742; Consiglio di Stato: IV, 15.04.2013 n. 2062; 12.02.2010 n.772; 30.09.2008 n. 4719.